

PERCHÉ SANREMO È SANREMO – SECONDA PUNTATA

La prima Sezione del TAR Liguria, con sentenza 5 dicembre 2024 n. 843, ha annullato le delibere di Giunta Comunale 21 novembre 2023 n. 341 e 4 dicembre 2023 n. 345, con cui il Comune di Sanremo aveva confermato l'affidamento dell'organizzazione e della trasmissione del Festival di Sanremo a RAI e RAI Pubblicità. Secondo il TAR, la stipula della convenzione con RAI avrebbe dovuto essere preceduta da una selezione improntata ai principi di concorrenza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, così come stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

In esecuzione di tale sentenza, il 5 marzo 2023 il Comune di Sanremo ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'organizzazione e della trasmissione del Festival, previa concessione dell'uso dei marchi registrati "Festival della Canzone Italiana" e "Festival di Sanremo".

L'indizione della gara si è resa necessaria in quanto la sentenza del TAR, pur impugnata innanzi al Consiglio di Stato – la cui udienza pubblica per la discussione nel merito è fissata per il 22 maggio 2025 – non è stata sospesa e conserva efficacia esecutiva.

Il Comune ha confermato l'assetto organizzativo previgente, prevedendo l'affidamento della manifestazione canora a un unico operatore televisivo che: (i) sia un'emittente qualificata di servizi di media audiovisivi; (ii) abbia carattere generalista e rientri tra i fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, iscritti nell'elenco LCN (*Logical Channel Numbering*) istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel 2021; (iii) possieda comprovate capacità organizzative per eventi di particolare rilevanza per la collettività.

La procedura si articolerà in due fasi: una prima fase selettiva, avviata con la pubblicazione di un avviso pubblico, volta a individuare l'operatore economico da ammettere alla successiva fase negoziale; una seconda fase, diretta alla definizione dei termini finali della convenzione di partenariato.

L'ammissione alla fase negoziale avverrà sulla base di un provvedimento motivato, adottato secondo i seguenti criteri: (i) qualità e congruità della proposta artistica rispetto al profilo culturale del Festival; (ii) capacità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore; (iii) competenza organizzativa e capacità di diffusione dell'evento; (iv) prospettiva di rafforzamento del valore del Festival; (v) ritorno economico per il Comune; (vi) eventuali ulteriori elementi migliorativi rispetto all'attuale formula organizzativa.

L'affidamento riguarderà le edizioni 2026, 2027 e 2028, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, sulla base di un progetto negoziato con il Comune. L'aggiudicatario dovrà garantire la trasmissione integrale in chiaro e avrà il diritto esclusivo di ripresa e utilizzazione dell'evento in ambito televisivo e radiofonico,

nonché la concessione per lo sfruttamento di aree pubbliche nel territorio comunale.

Tra le principali novità introdotte dal bando, vi è l'aumento del corrispettivo economico a favore del Comune, che non potrà essere inferiore a 6.500.000 euro – rispetto ai 5.000.000 attualmente previsti – oltre a una quota minima pari all'1% sugli introiti pubblicitari e sui proventi derivanti dallo sfruttamento, in qualsiasi forma, dei marchi e dei segni distintivi delle singole edizioni.

Inoltre, il *partner* selezionato dovrà farsi carico di tutti i costi relativi alla realizzazione della manifestazione e degli eventi collaterali, mentre resteranno a carico del Comune la scelta della sede destinata allo svolgimento del Festival e il relativo canone di locazione.

Fermo restando l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del TAR, l'indizione della gara risponde all'esigenza di garantire la tempestiva programmazione e la continuità organizzativa del Festival, evitando interruzioni nelle more del giudizio di appello, considerata la rilevanza culturale e sociale dell'evento e la sua ampia risonanza a livello nazionale.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

2

Laura Sommaruga, Partner
Email: laura.sommaruga@grplex.com

Sandra Sacchi, Junior Associate
Email: sandra.sacchi@grplex.com